



## XXXV RALLY ELBA STORICO - TROFEO LOCMAN ITALY

CAMPIONATO ITALIANO RALLY AUTOSTORICHE

Isola d'Elba, 14/16 Settembre 2023

**Data:** Capoliveri, 15 settembre 2023

**Documento n°:** 2.2

**Oggetto:** Decisione n.1 dei Commissari Sportivi

**Ora:** 19:45

**Da** Commissari Sportivi

**A** Concorrente nr. 37 Fausto Pietro Fantei – Conduttori Fausto Pietro Fantei/Daniele Grechi

**E p.c.** Cronometristi, Ufficiali di Gara, Tutti Concorrenti

i Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dei Commissari Tecnici Delegati, convocato e ascoltato il Concorrente nr. 37 Fausto Pietro Fantei – Conduttori Fausto Pietro Fantei/Daniele Grechi, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

**Vettura N° e Conduttore:** nr. 37 Fausto Pietro Fantei/Daniele Grechi

**Concorrente:** Fausto Pietro Fantei

**Data e ora:** incolonnamento P.S. 2 "Capoliveri"

**Fatto:** durante la verifica tecnica effettuata su mandato dei CCSS, i Commissari Tecnici riscontravano che la Vettura era equipaggiata con lampade dei fari con tecnologia non presente nel periodo di appartenenza, pertanto come da Art. 128 RSN 2023 la non conformità tecnica rilevata è ritenuta di grado B.

**Violazione:** Art. 3.3.1 – RDS Autostoriche – Regolamento Tecnico

**Visti gli articoli di riferimento:** RSN 2023 – Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi), Art 89 (obblighi particolari dei conduttori), Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi)

**Decisione:** 1 minuto di penalità da applicare nella 2^ Tappa

**Motivazione:** sulla base di quanto riportato dai Commissari Tecnici è stato convocato (convocazione 1 – doc 4.1) ed ascoltato il Concorrente nr. 37 il quale dichiara di non aver nulla da aggiungere e conferma quanto riportato di Commissari Tecnici Delegati.

Per questi motivi, l'equipaggio è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

**I Commissari Sportivi**



Luca Francesco Baldi

Ambrogio Sabatini

Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. \_\_\_\_\_ dei Commissari Sportivi:

Data: ..... Ora: ..... Firma: .....